

**FOGLIO INFORMATIVO** relativo al rilascio di EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA

**Sezione I – Informazioni sulla banca**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Monte Pruno Di ROSCIGNO e di LAURINO**  
Società Cooperativa

Iscr. Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. a159517

Sede legale in ROSCIGNO, via IV Novembre – e-mail [trasparenza@bccmontepruno.it](mailto:trasparenza@bccmontepruno.it) -  
Registro delle Imprese di SALERNO n. 115469 – Partita IVA 00269570651 - Cod. ABI 08784-1 -  
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4673.0.0 e numero di codice  
meccanografico 8784.1 - Capitale sociale euro 734.092 e riserve euro 16.853.252, come da  
bilancio 2008 regolarmente approvato - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del  
Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da  
banche appartenenti al Credito Cooperativo

**Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione**

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati “in bianco” ovvero con scadenza “a vista”.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

**Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione**

*Importi massimi di spese e commissioni*

- per gli effetti cambiari: il costo dei bolli (o foglietti bollati) secondo la normativa vigente

- per rimborso spese informativa precontrattuale

(bozza contratto, se richiesta)

€ 2,00.

- per comunicazioni (comprese quelle periodiche

ex art. 119 d. lgs. 385/93)

tariffe postali vigenti

**Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente**

La banca ha facoltà di completare gli effetti “in bianco” con i dati necessari, indicando l'importo massimo stabilito al momento del rilascio e la scadenza ritenuta più opportuna.

Il termine di presentazione per il pagamento degli effetti con scadenza a vista può essere, se espressamente stabilito, anche superiore/inferiore a quello previsto dalla legge (un anno dalla data di emissione).

Foro competente di eventuali controversie: quello che ricade nella circoscrizione in cui si trova la sede della banca.

*Reclami:* per eventuali contestazioni, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

*Legenda*

*Avallante:* il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.

*Cambiale "in bianco":* la cambiale, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.

*Cambiale con scadenza "a vista":* la cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.

*Protesto:* atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Data, maggio 2009